

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, in base alla disposizione medesima, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui le merci non comunitarie importate dall'interessato sono state riesportate al di fuori del territorio doganale della Comunità e le circostanze che hanno determinato l'insorgere dell'obbligazione doganale non sono derivate da manifesta negligenza da parte dell'interessato, il dazio possa essere rimborsato.

⁽¹⁾ GU 1992, L 302, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Schwechat (Austria) il 25 febbraio 2020 — JU / Air France Direktion für Österreich

(Causa C-93/20)

(2020/C 201/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Schwechat

Parti

Ricorrente: JU

Resistente: Air France Direktion für Österreich

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 31, paragrafo 2, in combinato disposto con il successivo paragrafo 4, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (in prosieguo: la «Convenzione di Montreal») ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che il danno al bagaglio consegnato prodottosi a bordo dell'aeromobile ovvero nel lasso di tempo nel quale il vettore lo aveva in custodia, debba essere oggetto di reclamo al vettore, in caso di ritardo nella consegna, comunque entro sette giorni dalla data in cui il bagaglio sia stato messo a disposizione del destinatario, a pena di decadenza dell'azione nei confronti del vettore, salvo in caso di malafede da parte del medesimo.
2. In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l'articolo 31, paragrafo 2, in combinato disposto con il successivo paragrafo 4 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal) debba essere interpretato nel senso che il danno al bagaglio consegnato prodottosi a bordo dell'aeromobile ovvero nel lasso di tempo nel quale il vettore lo aveva in custodia, debba essere oggetto di reclamo al vettore, in caso di ritardo nella consegna, entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio sia stato messo a disposizione del destinatario, a pena di decadenza dell'azione nei confronti del vettore, salvo in caso di malafede da parte del medesimo.

⁽¹⁾ 2001/539/CE: Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU 2001, L 194, pag. 38).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz (Austria) il 25 febbraio 2020 — Land Oberösterreich / KV

(Causa C-94/20)

(2020/C 201/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Linz

Parti

Ricorrente: Land Oberösterreich

Resistente: KV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 11 della direttiva 2003/109/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale, come quella dell'articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell'oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (oöWFG), che riconosce ai cittadini dell'Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE ⁽²⁾ una prestazione sociale sotto forma di indennità di alloggio senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE, il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate, laddove detta indennità di alloggio sia diretta ad alleviare oneri insostenibili per spese abitative, ma il minimo vitale (comprese le esigenze abitative) sia garantito anche mediante altra prestazione sociale (garanzia di risorse minime in base al fabbisogno a norma dell'oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz), riconosciuta alle persone in situazioni di disagio sociale.
- 2) Se il divieto di «discriminazione diretta o indiretta» basata sulla «razza o l'origine etnica» ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE ⁽³⁾ debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale come quella dell'articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell'oöWFG che riconosce ai cittadini dell'Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE, una prestazione sociale (indennità di alloggio a norma dell'oöWFG) senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi (compresi i soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE), il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se il divieto di discriminazione fondata sull'origine etnica ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale come quella dell'articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell'oöWFG che riconosce ai cittadini dell'Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE una prestazione sociale (indennità di alloggio a norma dell'oöWFG) senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi (compresi i soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE), il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

⁽²⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

⁽³⁾ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il
27 febbraio 2020 — HR / Finanzamt Wilmersdorf**

(Causa C-108/20)

(2020/C 201/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Berlin-Brandenburg